



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Modena, 3 giugno 2010

AI SIGG. SINDACI
della PROVINCIA DI MODENA

OGGETTO: Rilascio carta d'identità – Problematiche applicative.

Si comunica che il Comune di Formigine ha fatto pervenire una richiesta di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche relative alla modalità con cui attualmente si procede al rilascio della carta d'identità.

In particolare, le perplessità hanno riguardato la possibilità che il cittadino richiedente il rilascio della carta d'identità non sia in possesso di altro documento equipollente e che, comunque, non sia in grado in via documentale di produrre alcun atto identificativo.

Al riguardo, si rappresenta che la scrivente ha ritenuto opportuno interessare il Ministero dell'Interno che ha fatto pervenire le delucidazioni del caso.

Preliminarmente, lo stesso Ministero ha fatto presente che l'identificazione tramite testimoni integra un'ipotesi consolidata nella prassi amministrativa e trova un fondamento giuridico nella legge notarile.

Per quanto attiene ai principi generali in materia anagrafica e di rilascio della carta d'identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le relative dichiarazioni ed il funzionario incaricato dal Sindaco che rilascia la carta d'identità devono, in via preliminare, procedere all'identificazione della persona interessata.

In materia di carta d'identità, in particolare, l'art. 288 del R.D. 6.5.1940, n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione del TULPS, dispone che "La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale."

L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede che "La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguire, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia".

Inoltre, si rende opportuno citare l'art. 292 del summenzionato regio decreto che specifica che al fine di attestare l'identità personale, possono essere utilizzati anche altri documenti equipollenti, ovvero documenti rilasciati dall'Amministrazione dello Stato e muniti di fotografia, pertanto in tale contesto, non risulta possibile rinvenire alcuna espressa previsione normativa che consenta l'identificazione per mezzo di testimoni.

Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il sistema dei documenti di identità e di riconoscimento è fondato sulla identificazione rigorosa dell'interessato che, non può, quindi, essere affidata a testimoni, bensì deve fondarsi su processi che garantiscano l'assoluta neutralità ed oggettività.

Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità, è possibile ricorrere alla copia dei vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri documenti scaduti, purchè consentano l'identificazione sicura, estrema ratio, alla identificazione tramite organi di polizia.

Infine, esaminata la questione delle modalità di identificazione da un punto di vista strettamente giuridico, permane la necessità di svolgere un approfondimento in tema di prerogative e di responsabilità ascrivibili direttamente al funzionario comunale incaricato dal Sindaco per il rilascio della carta d'identità e, di conseguenza, della validità del documento rilasciato a persona identificata tramite testimoni.

La carta di identità rilasciata a persona identificata tramite testimoni è ugualmente valida. Tuttavia ciò che si ritiene opportuno evidenziare è la responsabilità personale che il funzionario comunale addetto al servizio si assume con la suddetta particolare forma di identificazione.

Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che, contrariamente a quanto si verifica nel caso di identificazione tramite documento idoneo munito di fotografia, in cui si esclude qualsiasi responsabilità del funzionario comunale circa la veridicità dell'identità personale del richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa documentazione è ascrivibile unicamente alla responsabilità del richiedente), la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali "falsi" testimoni, anche al funzionario comunale.

Da ultimo, per quanto attiene la prassi di avvalersi di una pellicola trasparente coprifoto e firma in luogo degli appositi occhielli metallici per fissare la foto alla carta di identità, il Ministero dell'Interno ha precisato che la carta d'identità non può essere plastificata. Il modello di carta d'identità adottato con DMI del 27.01.1994, è dotato di caratteristiche anticontraffazione che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare ogni forma di plastificazione, così come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994.

Si prega di voler dare le opportune informazioni agli uffici interessati.

cl

IL PREFETTO
(Basile)